

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. CHIARA BRUNELLI**  
Cesenatico (FC) - Viale E. De Amicis, 15/C  
Tel: 0547/81312 Fax: 0547/404318  
[chiara.brunelli@ordineavvocatiforlicesena.eu](mailto:chiara.brunelli@ordineavvocatiforlicesena.eu)

**TRIBUNALE DI FORLÌ**

**- Sezione Lavoro -**

\*\*\*

**Ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.**

**con istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.**

Nell'interesse del sig. **Azzurro Giuseppe** (C.F. ZZRGPP00D14A509C) nato ad Avellino il 14/04/2000 e residente in Cesenatico(FC), Via Modigliani 22 rappresentato e difeso, dall' **avv. Chiara Brunelli** (BRNCHR73T60C573N), giusta procura allegata al presente atto, trasmessa telematicamente ex art. 83 c.p.c., ed elettivamente domiciliato ai fini del presente contenzioso presso il di lei studio legale, sito in Cesenatico (FC), viale E. De Amicis n. 15/C, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni all'indirizzo PEC: chiara.brunelli@ordineavvocatiforlicesena.eu, - Ricorrente -

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (c.f. 80185250588), in persona del suo Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, 76/A - Roma (RM), indirizzo pec estratto dai pubblici registri [urg@postacert.istruzione.it](mailto:urg@postacert.istruzione.it);

ed in ogni caso contro

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE DI FORLÌ-CESENA** (c.f. **92086100408**), in persona del suo Dirigente pro tempore, con sede in viale Salinatore n. 24, Forlì (FC), indirizzo pec (estratto dai pubblici registri) [csafo@postacertistruzione.it](mailto:csafo@postacertistruzione.it);

entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6, con domicilio digitale alla casella pec: [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

## E NEI CONFRONTI

del personale inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, graduatorie gestite dall'**UFFICIO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**, in persona del suo dirigente pro tempore per il triennio 2024-2027 tutti domiciliati e rappresentanti ex legge presso l'Avvocatura dello Stato di Bologna Via Testoni 6, indirizzo pec estratto dai pubblici registri ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it.

\*\*\*

## IN FATTO

- 1) in data 20/06/2020 il ricorrente conseguiva diploma di istituto professionale ([doc. n. 1](#));
- 2) in data 15/04/2021 lo stesso inoltrava domanda di inserimento per il triennio scolastico 2021/2024 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA ([doc. n. 2](#));
- 3) in data 10/11/2022 il lavoratore conseguiva **l'attestato per lo svolgimento di operatore volontario, a titolo di servizio civile**, svolto dal 30/04/2021 al 29/04/2022 ([doc. n. 3](#)), presso ENAIP, servizio civile volontario reso in assenza di lavoro dipendente presso la pubblica amministrazione;
- 4) l'odierno ricorrente in data 25/06/2024 inoltrava domanda di inserimento/conferma /aggiornamento per il triennio scolastico 2024/2027 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA ([doc. n. 4](#));
- 5) il sig. Azzurro veniva inserito nella suddetta graduatoria, pubblicata in data 21 agosto 2024 e veniva assunto, in quanto inserito nella predetta graduatoria, con contratto a tempo determinato dal 10/10/2024 fino al 14/10/2024, poi prorogato fino al 23/10/2024, con il profilo professionale di collaboratore scolastico, come personale

**ATA supplente temporaneo** su tipologia posto interno, per n. 36 ore settimanali di servizio presso IC 2 IRENE UGOLINI ZOLI FORLI ([doc. n. 5](#)), con retribuzione globale di Euro 17.796,74 annui lordi ;

- 6) come risulta altresì nella scheda di valutazione titoli, il sig. Azzurro era in graduatoria alla posizione **n. 467 con punteggio 11,40** (v. [doc. n. 6](#)); **il posizionamento era conseguente all'attribuzione al lavoratore di un punteggio pari a 0,60 per il servizio civile volontario effettuato per 12 mesi, sulla base dei titoli prodotti;**
- 7) **era poi emesso avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva il 21 agosto 2024(doc.9), con inserimento del lavoratore alla posizione 467, come collaboratore scolastico (doc.9 bis), alla posizione 163 come operatore scolastico (doc. 9 ter), alla posizione 1253 come assistente tecnico (doc. 9 quater), e infine alla posizione 2132 come assistente amministrativo(doc. 9 quinquies);**
- 8) a seguito dell'errata valutazione del servizio civile in 0,60 punti, anziché in 6 punti, il ricorrente ha subito un'indebita perdita di circa cinquanta posizioni nella graduatoria, con conseguente notevoli inferiori possibilità di ottenere incarichi per sostituzioni prolungate e pregiudizio a livello retributivo, nonché maturazione di ulteriore punteggio in conseguenza agli incarichi maturati;
- 9) alla luce della graduatoria, è lecito ritenere che, nel corso del corrente anno scolastico, non verranno affidati al ricorrente incarichi per sostituzioni prolungate, ciò in conseguenza all'importante decurtazione di punti effettuata;
- 10) il ricorrente vive solo e ha necessità di avere un lavoro continuativo per potersi mantenere, non potendo restare a lungo disoccupato.

\*\*\*

### **IN DIRITTO**

- 1) **in via preliminare: in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario.**

L'odierno ricorrente è costretto ad agire con ricorso in via d'urgenza, a causa dell'erroneo punteggio attribuito al servizio civile volontario prestato nell'anno 2021-2022, che ha comportato un ingiusto decrescimento della posizione del sig. Azzurro in graduatoria, con ovvie ripercussioni sulle possibilità di assunzione e sulla durata degli incarichi. Occorre, pertanto, dar corso all'attribuzione del pieno punteggio di n. 6 punti al ricorrente, riconoscendo il corretto posizionamento in graduatoria sin dal presente anno scolastico.

In via preliminare, va ritenuta e dichiarata la competenza di codesto Giudice a decidere sulla presente causa, essendo la fattispecie collocata al di fuori delle controversie inerenti alle procedure concorsuali per la stipula dei contratti, limitata alle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati alla compilazione finale della graduatoria, con individuazione dei vincitori. **Peraltro, la giurisdizione del giudice del lavoro è confermata anche nell'art. 8 co 4 del decreto ministeriale di pubblicazione del bando (doc. n. 8).**

La domanda rivolta al Giudice è specificamente rivolta all'accertamento del diritto del ricorrente al corretto inserimento in graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, rientrando pertanto nella giurisdizione attribuita al giudice ordinario.

\*\*\*

**2) in via preliminare: in ordine alla sussistenza del *periculum in mora*.**

Quanto al c.d. *periculum in mora*, si rileva innanzitutto che il ricorrente ha agito in sede cautelare per vedere immediatamente ripristinato il punteggio che gli spetta e che gli è stato illegittimamente decurtato.

Ebbene, innanzitutto i tempi di un ricorso ordinario pregiudicherebbero irrimediabilmente la possibilità per il ricorrente di ottenere l'assegnazione di incarichi più prolungati, già a partire

dal corrente anno scolastico, in quanto gli è stato decurtato un punteggio pari a 5,40 e considerato che gli incarichi temporanei attribuiti nel corso di un anno di lavoro valgono fino a 6 punti, si intuisce facilmente quanto possa pesare la predetta decurtazione sulla posizione in graduatoria del ricorrente nel corso del prossimo anno scolastico, in quanto un più basso posizionamento comporta inferiore posizionamento e, di conseguenza, minori incarichi per l'anno seguente.

Infatti, i tempi necessariamente più lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri collaboratori che precedono in graduatoria, di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire il punteggio decurtato al ricorrente.

Infatti, altri collaboratori, chiamati in preferenza rispetto al ricorrente, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

Il ricorrente, quindi, rischia di non lavorare e di vedersi superare in graduatoria da chi evidentemente non ne avrebbe diritto, con ogni conseguenza anche dal punto di vista economico; in effetti le graduatorie del personale ATA sono indispensabili per la graduatoria di supplenza annuale.

Pertanto, si rende necessario che l'Ill.mo Giudice adito si pronunci con un provvedimento in via d'urgenza che ripristini il corretto inserimento in graduatoria del sig. Azzurro, in modo che lo stesso risulti inserito con il punteggio corretto.

\*\*\*

**3) in via preliminare: in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris.**

A seguito delle sentenze n. 7383 e n. 7376/2022 la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che il personale ATA ha diritto alla piena valutazione del servizio militare/ civile (6 punti) anche se prestato prima dell'impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

In particolare, è stato stabilito il principio per cui, deve essere valutato interamente (6 punti),

anche in assenza di rapporto lavorativo già in essere, il servizio dell'anno militare-civile.

Il Consiglio di Stato ha affermato che *"se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sottoforma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e non di meno ne debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate"*.

Il Consiglio di Stato che, con l'Ordinanza n. 6581/2021, ha sospeso gli effetti della sentenza del TAR ed accolto la domanda cautelare in appello, disponendo espressamente che l'Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena (6 punti = 1 anno – 0,50 = 1 mese o frazione superiore a 15 gg.) anziché in misura ridotta (0,60 = 1 anno – 0,05 = 1 mese o frazione superiore a 15 gg.).

Il Consiglio di Stato ha così statuito: “ .. Considerato, all'esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento **«la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio»** (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, **con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare**”.

Tale principio va esteso anche agli operatori che hanno maturato servizio civile, a cui pertanto gli effetti favorevoli si estendono pienamente, trattandosi di servizio assimilato per legge a quello militare – di leva.

Il sistema generale deve, quindi, riconnettersi al sistema scolastico in base al principio di fondo per cui il servizio di leva e il servizio civile equiparato sono sempre utilmente valutabili in forma piena ai fini della carriera scolastica, anche se prestati non in costanza di rapporto di

lavoro, dovendosi evitare una considerazione differenziata e frammentaria di una medesima tipologia di servizio.

A seguito delle sentenza di cui sopra, i Tribunali del Lavoro hanno confermato il pieno diritto di attribuzione di 6 punti nelle graduatorie Ata di terza fascia, per tutti coloro che hanno prestato servizio militare-civile, dopo il conseguimento del diploma superiore e non in corso di rapporto di lavoro con la PA, così da poter essere destinatari, proprio in virtù di un più elevato punteggio in tale graduatoria, di una proposta di assunzione da parte dell'amministrazione scolastica.

Da ultimo, la Corte di appello di Roma, sez. lav. con la sentenza n. 26 aprile 2024 n. 1658 confermata con ulteriore sentenza di ottobre ([doc n. 7](#)): "*In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara il diritto di (...) a **ottenere la valutazione del servizio militare di leva non assolto in costanza di nomina con attribuzione di complessivi punti sei per anno**, a valere sulle graduatorie d'istituto di terza fascia per il personale ATA, valide per il triennio 2021/2024 ; condanna il ministero dell'istruzione e del merito al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in complessivi euro (...) e per il presente grado in complessivi euro (...) oltre iva CPA e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari (...).*"

Ne consegue che, nel caso di specie, il servizio civile prestato dal ricorrente non in corso di rapporto di lavoro, dopo il conseguimento del diploma, deve essere valutato pari a quello prestato in corso di lavoro, **ossia in 6 punti, anzichè 0,60 come valutati ai fini dell'inserimento della graduatoria richiamata.**

Va pertanto disapplicata, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare che consente rispetto alle graduatorie ad esaurimento le valutazioni del solo servizio civile reso in costanza di rapporto di lavoro, dovendo ritenersi rapportata all'art 485 comma 7 dlgs 297/1994.

In effetti, deve essere ribadita l'opinione secondo cui "*in una lettura integrata dei primi due*

*commi dell'art 2050 cc, il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva-civili, svolti in pendenza di un rapporto di lavoro, sono valutati ai fini concorsuali".*

Secondo la Cassazione Sent. n. 5679/2020 il "servizio civile", nella specie espletato dal ricorrente, è equiparato, quanto ai diritti, al servizio di leva e, secondo l'art. 485, c. VII, D.Lgs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".*

Inoltre, l'art. 2050 del D.Lgs. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare, e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione, come titolo nei concorsi pubblici stabilisce, al comma , che *"i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"* e, al comma II, che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*.

Nel merito, pertanto, la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro Civile, Ordinanza 02 marzo 2020, n. 5679) ha chiarito che il servizio civile, espletato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento, vale come il "servizio di leva", al fine del riconoscimento, nelle graduatorie ad esaurimento, del relativo punteggio.

Sul mancato riconoscimento del pieno punteggio del servizio civile, si evidenzia inoltre che **lo stesso è stato prestato presso la fondazione ENAIP**, avendo il ricorrente assistito persone disabili nello svolgimento di attività socio-occupazionali, con mansioni di educazione e sostegno ([doc. n. 10](#)).

**ENAIIP è un Ente nazionale che opera nel settore della istruzione e formazione professionale, superiore, tecnica, continua e servizi al lavoro ed è accreditato al MIUR per la formazione del personale docente e non docente della scuola ([doc. n. 11](#)).**

La Fondazione Enaip “Don Eleuterio Agostini” è inoltre inserita nell’elenco degli organismi accreditati della Regione Emilia Romagna con Delibera di G.R. n° 350 dell’11 marzo 2002 con codice ente n° 3890. L’accreditamento Regionale permette di rilasciare diplomi di qualifica Regionale e certificazioni di competenze riconosciute.

Ciò precisato, deve a questo punto evidenziarsi che nel nostro ordinamento non esiste una definizione generale predeterminata per legge di amministrazioni dello Stato. Ai fini che ci interessano, va richiamato l'art. 1 comma 2 del D. Lgs n. 165 del 2001 in materia di Pubblico Impiego, il quale prevede che: *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e **scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative**, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*.

**Il legislatore in materia di pubblico impiego ha quindi ricompreso, nel concetto di amministrazione pubblica, tutti gli enti che svolgono formazione scolastica in senso lato, con la conseguenza che tali enti devono ritenersi inclusi nel concetto di pubblica amministrazione in senso lato.**

Si ritiene che l’attività lavorativa prestata presso un Ente di formazione accreditato sotto forma di servizio civile possa essere inquadrata nella tipologia di servizi indicati al punto 4.2

lett. C) della Tabella B, Allegato A/5, D.M. 89/2024, ossia quale servizio svolto presso “*scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate*”. Per tale servizio la tabella prevede attribuzione del punteggio ridotto alla metà, quindi, 3.

**PERTANTO, IL SERVIZIO CIVILE PRESTATO DAL RICORRENTE PRESSO L'ENAIP DEVE QUANTOMENO ESSERE EQUIPARATO A QUELLO PRESTATO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI.**

A tale riguardo si è infatti condivisibilmente affermato (cfr. Trib. Teramo sent.n. 765/2018): “*Tale soluzione interpretativa è conforme alla ratio della legge che richiama il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica. Detta norma, infatti, è stata introdotta proprio al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione, sicché non avrebbe alcun senso escludere da tale agevolazione il servizio prestato presso un ente di formazione professionale accreditato, per il solo fatto di non poter qualificare tale ente quale amministrazione dello stato o degli enti locali, ma solo quale amministrazione pubblica. La norma, pertanto, deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione”.*

Il servizio in esame prestato dal lavoratore ricorrente presso ENAIP doveva quindi essere considerato quantomeno ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria di III fascia **come servizio prestato in scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciute e convenzionate**<sup>1</sup>.

In questo caso, sono stati violati i principi di buon andamento, imparzialità e buona fede della

---

<sup>1</sup> In tal senso v. sentenze del Tribunale di Ivrea n. 124/2020, Tribunale di Monza sentenza n. 658/2015.

pubblica amministrazione.

Tutto ciò esposto la ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

### **CHIEDE**

all'III.mo Tribunale adito, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis e seguenti c.p.c., Voglia, *contrariis reiectis*,

**IN VIA PRINCIPALE**, con decreto *inaudita altera parte*, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, **ordinare** al Ministero convenuto di rideterminare e rettificare il punteggio del ricorrente nell'ambito delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia valevoli per i triennio 2024/2027 Uffici -Scolastico Ambito Territoriale di Bologna, provincia di Forlì-Cesena, tenendo conto del servizio civile prestato dal medesimo ricorrente presso l'ENAIIP, e riconoscendogli quindi il punteggio di 5,40 per servizio prestato e comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittente decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo fax e/o via pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

**IN VIA SUBORDINATA**, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte*, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, **ordinare** al Ministero convenuto di rideterminare il punteggio del ricorrente nell'ambito delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia valevoli per i trienni 2024/2027 Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Bologna, ufficio provinciale Forlì-Cesena, tenendo conto del servizio civile prestato dal medesimo ricorrente presso l'

ENAIIP , riconoscendogli quindi il punteggio di 5,40 in virtù dell'equiparazione al servizio di leva obbligatorio reso in costanza di rapporto o il minor punteggio di 2,40, in accoglimento di quanto esposto in ricorso in riferimento all'equiparazione del servizio reso presso l'ENAIIP al servizio prestato presso scuole di istruzione legalmente riconosciute e convenzionate, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.

Si offrono in comunicazione, tramite produzione, le copie dei seguenti documenti, con riserva di depositare gli originali a semplice richiesta:

1. diploma;
2. domanda di inserimento graduatoria 2021-2024;
3. attestato svolgimento servizio civile volontario;
4. domanda di inserimento graduatoria 2024-2027;
5. contratto di lavoro a tempo determinato 10/10/2024;
6. scheda di valutazione titoli;
7. sentenza corte d'appello di roma;
8. decreto ministeriale di pubblicazione del bando;
9. avviso di pubblicazione bando graduatoria 2024-2027;
9. bis. graduatoria relativa alla classe di concorso collaboratore scolastico;
9. ter. graduatoria relativa alla classe di concorso operatore scolastico;
9. quater. graduatoria relativa alla classe di concorso assistente tecnico;
9. quinquies. graduatoria relativa alla classe di concorso assistente amministrativo;
10. attestazione ENAIIP;

11. attestazione attività ENAIP;

\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di rettifica del punteggio decurtato al ricorrente inserita nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/2027 presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Forlì-Cesena-Rimini.

Ciò implica che gli aspiranti alle supplenze attualmente inseriti nelle predette Graduatorie potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per il corretto inserimento del punteggio della ricorrente. Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato al personale potenzialmente controinteressato, ossia al personale attualmente inserito nelle Graduatorie d'Istituto d'istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/2027.

**RILEVATO**

- CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- CHE l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;
- CHE la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente; -

CHE già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- CHE vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- CHE anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l'urgenza e della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente, applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. ed autorizzando la ricorrente alla chiamata in causa dei controinteressati, mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto.

#### **RILEVATO INFINE CHE**

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

#### **SI CHIEDE**

di voler autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Emilia Romagna e/o del MIUR.

\*\*\*

*Ai sensi dell'art. 14 del T.U. 115/2002 il ricorrente dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e si tratta di istanza cautelare in materia di crediti di lavoro e che è esente dal contributo unificato come da dichiarazione del ricorrente.*

\*\*\*

Con ossequi.

Cesenatico-Forlì 28 ottobre 2024

Avv. Chiara Brunelli